

Circolare n.35 del 13 dicembre 2024

VERSAMENTI IVA SOTTO SOGLIA MINIMA SCADENZA 16 DICEMBRE

In base all'art. 1, 4 comma del DPR 100/98 se l'iva a debito evidenziata nella liquidazione periodica di un mese non supera l'importo minimo previsto dalla legge, il versamento è effettuato di regola, insieme a quello relativo al mese successivo.

Il Dlgs. 1/2024 (Dlgs "Adempimenti") ha innalzato la **soglia minima** per il versamento dell'IVA periodica, passando da euro 25,82 a **euro 100**.

Il medesimo decreto ha inoltre previsto che il versamento sotto soglia, da parte dei contribuenti che <u>liquidano</u> <u>l'IVA su base mensile</u>, debba essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e **comunque entro** il 16 dicembre dello stesso anno.

Pertanto l'IVA dovuta in base alla liquidazione del mese di <u>novembre 2024</u>, anche se di importo inferiore al minimo, dovrà essere versata tassativamente entro il 16 dicembre 2024 (con codice tributo 6011), senza possibilità di rinvio al 16 gennaio 2025 (termine di versamento della liquidazione di dicembre).

Si precisa inoltre che il versamento relativo al mese di <u>dicembre 2024</u> dovrà essere effettuato tassativamente entro il 16 gennaio 2025 <u>anche se sotto soglia</u>, escludendo il rinvio al periodo successivo.

I contribuenti che <u>liquidano l'IVA su base trimestrale</u> in via opzionale, qualora per le liquidazioni relative ai primi tre trimestri dell'anno evidenzino un importo a debito non superiore a euro 100, dovranno procedere al versamento, unitamente a quello dovuto per il trimestre successivo, **tassativamente entro il 16 novembre dello stesso anno**.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Rachele Denegri